

Regione del Veneto

giunta regionale

28 MAR. 2003

Data,

Protocollo N°
(da citare nella risposta)

SESA
746/20.03/A

Allegati N°

Oggetto **Programma Regionale Leader +.
IVA e spese ammissibili.
Comunicazione**

SOLO FAX

Ai Gruppi di Azione Locale (GAL)

e ai Responsabili Amministrativi Finanziari
(RAF) dei Gruppi di Azione Locale

Con riferimento alla riconoscibilità dell'IVA come spesa ammissibile si ricorda quanto previsto dalla norma n. 7 "IVA e altre imposte e tasse" dell'Allegato al Regolamento (CE) n. 1685/2000 del 28/07/2000 della Commissione (che si allega) e cioè che "l'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, oppure dal singolo destinatario nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'art. 87 del trattato, e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata non può essere considerata ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.(...) Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfettario (...) sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile (...)".

Si prega pertanto di inserire la suddetta formula nei bandi e nei provvedimenti di selezione dei beneficiari che i GAL predispongono, nel caso in cui non siano ancora stati pubblicati, e di informare i beneficiari negli altri casi.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE
Ferdinando Schiavon

IL FUNZIONARIO
Paolo Gennaro

IL DIRIGENTE
Fabio Zuliani

Segreteria Generale della Programmazione

Direzione Programmi Comunitari

Palazzo ex-ESAP - 3 Croce, 1187 - 30125 VENEZIA

tel. 041/2751173 - fax 041/2751172 - e-mail: progcomunitari@regione-veneto.it - sito: www.regione-veneto.it

D:\Documenti\la massaroli\leader+lettere\lettere\tutti i gal\questione IVA.doc
28/03/2003

Norma n. 7. IVA e altre imposte e tasse

1. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, oppure dal singolo destinatario nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.
2. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfettario ai sensi del titolo XIV della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del punto 1.
3. In nessun caso il cofinanziamento comunitario può superare la spesa ammissibile totale, IVA esclusa.
4. Le altre imposte, tasse o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la sicurezza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali non costituiscono una spesa ammissibile tranne quando sono effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.

Norma n. 8. Fondi per mutui e capitali di rischio

1. NORMA GENERALE

I Fondi strutturali possono cofinanziare capitali di rischio e/o fondi per mutui o fondi di partecipazione in capitale di rischio (in appresso «Fondi») alle condizioni indicate al punto 2. Per «Fondi di capitale di rischio e fondi per mutui» si intende, ai fini della presente norma, strumenti di investimento appositamente istituiti per fornire capitale o altre forme di capitale di rischio, inclusi mutui, alle piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione ⁽²⁾. Per «Fondi di partecipazione in capitale di rischio» si intende fondi costituiti per l'investimento in diversi fondi di finanziamento e di capitale di rischio. La partecipazione dei Fondi strutturali a tali fondi può essere accompagnata da coinvestimenti o garanzie da parte di altri strumenti di finanziamento comunitari.

2. CONDIZIONI

- 2.1. I cofinanziatori del fondo devono presentare un piano di attività prudente che precisi, fra l'altro, il mercato dove opera il fondo, i criteri e le condizioni del finanziamento, il bilancio di esercizio del fondo, la proprietà e i soci cofinanziatori, la professionalità, la competenza e l'indipendenza del personale dirigente, lo statuto del fondo, la giustificazione e il previsto utilizzo del contributo dei Fondi strutturali, la politica di uscita dagli investimenti e le disposizioni di liquidazione del fondo, incluso il reimpiego delle entrate attribuibili al contributo dei Fondi strutturali. Il piano di attività deve essere attentamente valutato e la sua applicazione sorvegliata sotto la responsabilità della autorità di gestione.
- 2.2. Il fondo deve essere costituito come entità giuridica indipendente disciplinata da accordi fra gli azionisti o come un capitale in seno ad un'istituzione finanziaria già esistente. In quest'ultimo caso, il fondo deve essere oggetto di una convenzione di attuazione specifica, che preveda in particolare una contabilità separata che distingua le nuove risorse investite nel fondo (incluse quelle investite dai Fondi strutturali) da quelle inizialmente esistenti nell'istituzione. Tutti i partecipanti al fondo devono versare contributi in denaro.
- 2.3. La Commissione non può diventare socio o azionista del fondo.
- 2.4. Il contributo dei Fondi strutturali è soggetto ai limiti di cui all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento generale.
- 2.5. I fondi possono investire solo in PMI al momento della fondazione, nelle prime fasi (incluso il capitale di crescita) o durante l'espansione e solo in attività che i gestori del fondo giudicano potenzialmente efficienti da un punto di vista economico. La valutazione dell'efficienza economica deve tener conto di tutti i tipi di entrate delle imprese in questione. I fondi non possono investire in imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà ⁽³⁾.
- 2.6. Devono essere prese le misure necessarie per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio. In particolare i rendimenti ottenuti dagli investimenti di capitali e dai prestiti (detratta una quota pro-rata dei costi di gestione) possono essere destinati in via preferenziale agli azionisti privati fino al livello di remunerazione stabilito nel contratto e successivamente devono essere ripartiti equamente fra tutti gli azionisti e i Fondi strutturali. I rendimenti attribuibili ai contributi dei Fondi strutturali devono essere riutilizzati per le attività di sviluppo di PMI nella stessa area ammissibile.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.